



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 0863851139 Fax. 0862852159 E-mail: bisegna@comune.it bisegna@pec.it C.F. 00213000664

Ordinanza n. 7 del 21.12.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE NEGLI SPAZI CHIUSI, PUBBLICI (Bar, pizzerie, ristoranti, ecc) E PRIVATI, NEL PERIODO NATALIZIO DAL 19.12.2021 AL 15.01.2022.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'Indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo natalizio si possa verificare un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare negli spazi chiusi, pubblici (bar, pizzerie e ristoranti) e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 già prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 e ne prescrive l'uso per le situazioni in cui << non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti >>;

Ritenuto di rafforzare detta prescrizione con un provvedimento ad hoc riguardante il territorio del Comune di Bisegna Osu tutto il territorio del Comune di Bisegna,

ORDINA

Su tutto il territorio del comune di Bisegna

è fatto obbligo di indossare negli spazi chiusi, pubblici (bar, pizzerie, ristoranti, ecc) e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ORDINA ALTRESI'

• ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza;

• ai proprietari e/o gestori dei locali il controllo dei green pass ed al rispetto dell'uso delle mascherine

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 3.000,00.

Al sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bisegna nonché adeguatamente pubblicizzata sugli organi di informazione di carattere locale.



Il Sindaco

Antonina Mercuri